SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 24**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 35.

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1991.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 16, è ripubblicato il testo del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6162):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del tesoro (CARLI) il 6 dicembre 1991.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, II, VI, VIII, X e XI.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 10 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, II, VIII, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 dicembre 1991.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 17 dicembre 1991.

Esaminato in aula il 23 dicembre 1991; 8 gennaio 1992 e approvato il 9 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3150):

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 10 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14, 15 gennaio 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 gennaio 1992.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª il 15, 16, 21, 22 gennaio 1992.

Esaminato in aula il 22 gennaio 1992 e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0061

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 36.

Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di assumere, con le precedenti procedure, personale del Corpo di polizia penitenziaria anche in eccedenza rispetto all'attuale organico, nei limiti delle vacanze numeriche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché di provvedere alle strutture amministrative della giustizia minorile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria

1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle *B*, parte II, e *C* allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.

2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993.

Art. 2.

Giustizia minorile

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile è istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attività in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli organici del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0069

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1992, n. 37.

Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei servizi del settore giudiziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di L. 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.

Art. 2.

1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

Art. 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella *A* allegata alla legge 22 novembre 1990, 342.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati complessivamente in L. 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0070

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 dicembre 1990.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per l'educazione marinara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1966 riguardante la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per l'educazione marinara;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per l'educazione marinara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 12 ottobre 1990 che si chiude con un saldo attivo di L. 620.499.344.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 620.499.344, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi dal 1° gennaio 1990 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto, è devoluto allo Stato e sarà versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1991
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 315

ENTE NAZIONALE EDUCAZIONE MARINARA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 12 OTTOBRE 1990

Conto patrimoniale

Attività

Banca c/c			L.	137.334.683
Residui attivi:				
INA Roma pol. 234	L. 936.830			
	» 139.467			
		L. 1.076.297		
Banca d'Italia - Roma	L.	179.900		
F.do cassa e f.do spese post.	»	114.814		
Int. finanza Bari	»	660.680		
Min. pubblica istruzione	»	62.490.000		
			L.	64.521.691
Sopravvenienze attive (allegato *A*)			L.	23.512.223
Interessi attivi			»	468.065.115
Beni mobili	L.	44.312.330		
Natanti	»	50.050.000		
Immobili	»	40.260.000		
Automezzi	»	364.000		
			L.	134.986.330
TOTALE A PAREGGIO			L.	828.420.042

Passività

Residui passivi:				
Banco Napoli - Mutuo	L.	4.168.402		
Min. lav. e prev. sociale	»	2.308.763		
Esatt. com. II.DD. Roma	»	2.463.877		
Cantiere navale «C. Massa»	»	300.000		
Esatt. com. II.DD. Roma	»	3.572.792		
INPS Roma	»	155.382		
			L.	12.969.216
Sopravvenienze passive (all. *A*)			»	194.951.482
Avanzo di liquidazione			»	620.499.344
TOTALE A PAREGGIO			L.	828.420.042

Conto economico

Spese e perdite

Sopravvenienze passive			L.	194.951.482
Ministero lav. e prev. soc.	L.	4.000		
Esat. com. Roma	»	945.160		
Contr. equip. INPS	»	66.767		
			L.	1.015.927
			L.	195.967.409
Insussistenze di attività:				
Mobili	L.	93.395.639		
Natanti	»	10.461.600		
Immobili	»	39.740.000		
Automezzi	»	236.000		
Banca d'Italia	»	180.100		
Teti - soc. telef. Tirrenia	»	57.090		
Ditta Arona	»	377.000		
Cap. Vinci e Cap. Catasta	»	3.195.320		
Fondo cassa e spese postali	»	200.186		
Quinto Navarra	»	260.000		
Int. finanza Bari	»	10.820		
Rag. Lamberti	»	255.000		
			L.	148.368.755
			L.	344.336.164
Avanzo finale di liquidazione			L.	620.499.344
TOTALE A PAREGGIO			L.	964.835.508

Rendite e profitti

Avanzo alla data delle consegne			L.	455.086.217
Sopravvenienze attive	L.	22.981.363		
Banco di Napoli	»	530.860		
			L.	23.512.223
INA Roma - Pol. 234			L.	139.467
Insussistenze di passività:				
Banco Napoli	L.	41.062		
Personale licenziato	»	4.471.653		
Ditta Arona - Voghera	»	1.377.000		
Liquid. pers. sede centr. e Bulli	»	10.366.460		
Liquid. equip. m/p Mad. D. fiducia	»	1.392.600		
Esattoria com. Roma	»	271.398		
F.do ris. spese di impianto	»	112.313		
			L.	18.032.486
Interessi attivi B.N.L.			L.	468.065.115
TOTALE A PAREGGIO			L.	964.835.508

92A0352

DECRETO 6 dicembre 1991.

Modalità e procedure per la concessione del contributo statale ai progetti presentati dai comuni di Milano e di Torino, rispettivamente per l'importo di lire 211,459 miliardi e lire 88,541 miliardi, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 74, che prevede il concorso dello Stato, in misura da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro entro il limite massimo di dodici punti percentuali nell'ammortamento dei mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi

ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento delle opere;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1991, recante le modalità per il coordinato accesso ai mutui da parte dei comuni impegnati nella costruzione dei sistemi ferroviari passanti, nonché le condizioni e le modalità dei mutui da contrarsi dagli enti interessati;

Considerato che, entro il termine utile previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, sono state presentate le domande dei comuni di Milano, Torino, S. Canzian d'Isonzo (Gorizia) e Barile (Potenza);

Tenuto conto che, sulla base del parere tecnico espresso dall'Ente ferrovie dello Stato, possono essere ammesse ai benefici di legge solo le istanze dei comuni di Milano e di Torino;

Considerato, altresì, che, a fronte dei 300 miliardi annui previsti dalla citata legge n. 74/1991, la spesa richiesta dai cennati comuni per la realizzazione delle opere ammonta a lire 989,548 miliardi per il comune di Milano e a lire 414,337 miliardi per il comune di Torino;

Attesa l'esigenza di procedere al riparto della cennata somma di lire 900 miliardi fra i suddetti comuni in misura proporzionale all'ammontare della spesa occorrente ai medesimi per la realizzazione delle opere, autorizzando per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 il comune di Milano ad assumere finanziamenti agevolati per lire 211,459 miliardi e quello di Torino per lire 88,541 miliardi;

Considerato che il concorso statale, viene rapportato al capitale iniziale mutuato, per tutto il periodo di ammortamento dei mutui;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 74, sono ammessi alle agevolazioni i progetti presentati dai comuni di Milano e di Torino, rispettivamente per l'importo di lire 211,459 miliardi e lire 88,541 miliardi, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 2.

Il concorso statale annuo di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 74, è stabilito nella misura dell'11,40% del capitale iniziale mutuato e viene corrisposto, per tutto il periodo di ammortamento, direttamente agli enti mutuatari in rate semestrali, regolate al tasso del 5,546%, equivalente al tasso annuale dell'11,40%, ricavato con la seguente formula:

$$i = \sqrt{1 + i} - 1$$

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli enti interessati, per il tramite degli istituti finanziatori, dovranno trasmettere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 74, al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, la seguente documentazione:

a) copia del contratto di mutuo;

b) copia del piano di ammortamento calcolato sulla base del tasso di interesse di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 4 giugno 1991.

Riscontrata la regolarità degli atti, la Direzione generale del Tesoro confermerà con lettera diretta agli enti mutuatari ed agli istituti finanziatori l'assunzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il contributo sarà erogato il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno.

Gli enti mutuatari, per il tramite degli istituti finanziatori, dovranno, almeno sessanta giorni prima di detta scadenza, richiedere al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XI, l'importo dovuto, indicando altresì il numero della contabilità speciale infruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato alla quale far affluire il contributo statale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1992
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 290

92A0366

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rinascita - Soc. coop. a r.l.», in Castel di Sangro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 luglio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa «Rinascita - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «Rinascita - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), costituita per rogito notaio dott. Giovanni D'Antuono, repertorio n. 13930 in data 21 maggio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni Legnini, via Lanciani, 26, Chieti, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0400

DECRETO 24 gennaio 1992.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base, per l'anno 1992, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1991, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1992, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1992 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi delle disposizioni richiamate in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti per ciascun settore, dalle unite tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti e i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali mensili individuati nelle unite tabelle, nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI MENSILI

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4.080.000	3.544.000	2.867.000	2.492.000	2.119.000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4.080.000	3.544.000	2.867.000	2.492.000	2.119.000
Credito	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Capi reparto	Impiegati (1ª categoria)	Personale d'ordine e subalterno
	3.931.000	3.744.000	3.619.000	3.495.000	2.995.000
Assicurazioni	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	3.457.000	3.146.000	2.929.000	2.688.000	2.460.000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (1° livello)	Impiegati di concetto (2° e 3° livello)	Personale d'ordine (4° livello)	Altro personale (5° livello)	Altro personale (6° livello)
	2.701.000	2.534.000 2.375.000	2.252.000	2.176.000	1.624.000

SETTORE	QUALIFICHE				
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali (funzionari 2ª categoria)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funzionari 3ª categoria)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (3° livello)	Impiegati e operai (4° e 5° livello contrattuale)	Impiegati e operai (6°, 7°, 8° e 9° livello contrattuale)
	3.641.000	3.328.000	3.120.000	2.599.000	2.496.000

SETTORE	QUALIFICHE						
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (7° livello)	Figure professionali intermedie (6° livello *A* e *B*)	Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello)	Maestranze qualificate (3° e 4° livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello)	Operai generici	Generici cinematografici
	4.668.000	3.931.000	3.509.000	3.334.000	2.738.000	2.523.000	2.404.000
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai	
	2.659.000	2.388.000	2.172.000	1.963.000	2.118.000	1.859.000	
	Professori d'orchestra	Artisti del coro	Tersocorei	Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale			
	2.523.000	1.905.000	2.262.000	1.880.000			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai				
	2.509.000	2.149.000	1.982.000				

SETTORE	QUALIFICHE					
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (1ª categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (2ª categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (3ª categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (4ª categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati
	1.842.000	1.698.000	1.571.000	1.496.000	1.784.000	1.710.000

SETTORE	QUALIFICHE – Quadri		
	Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
Industria	da 0 a 4.368.000 » 4.368.001 » 4.992.000 » 4.992.001 in poi	I II III	4.368.000 4.992.000 5.719.000
Autotrasporto e spedizione merci	da 0 a 4.368.000 » 4.368.001 » 4.992.000 » 4.992.001 in poi	I II III	4.368.000 4.992.000 5.719.000
Credito	da 0 a 4.056.000 » 4.056.001 in poi	I II	4.056.000 4.368.000
Agricoltura	—	unica	1.955.000
Assicurazioni	da 0 a 3.619.000 » 3.619.001 » 3.993.000 » 3.993.001 in poi	I II III	3.619.000 3.993.000 4.368.000
Commercio	da 0 a 2.627.000 » 2.627.001 » 3.320.000 » 3.320.001 in poi	I II III	2.627.000 3.320.000 3.985.000
Trasporto aereo	da 0 a 4.368.000 » 4.368.001 » 4.992.000 » 4.992.001 in poi	I II III	4.368.000 4.992.000 5.719.000

SETTORE	QUALIFICHE		
	DIRIGENTI		
	Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
Industria	da 0 a 6.344.000	I	6.344.000
	» 6.344.001 » 8.320.000	II	8.320.000
	» 8.320.001 » 10.816.000	III	10.816.000
	» 10.816.001 » 13.519.000	IV	13.519.000
	» 13.519.001 in poi	V	16.121.000
Autotrasporto e spedizione merci	da 0 a 6.344.000	I	6.344.000
	» 6.344.001 » 8.320.000	II	8.320.000
	» 2.320.001 » 10.816.000	III	10.816.000
	» 10.816.001 » 13.519.000	IV	13.519.000
	» 13.519.001 in poi	V	16.121.000
Credito	da 0 a 6.240.000	I	6.240.000
	» 6.240.001 » 8.361.000	II	8.361.000
	» 8.361.001 » 9.983.000	III	9.983.000
	» 9.983.001 » 11.481.000	IV	11.481.000
	» 11.481.001 in poi	V	13.478.000
Assicurazioni	da 0 a 6.240.000	I	6.240.000
	» 6.240.001 » 8.361.000	II	8.361.000
	» 8.361.001 » 9.983.000	III	9.983.000
	» 9.983.001 » 11.481.000	IV	11.481.000
	» 11.481.001 in poi	V	13.478.000
Commercio	da 0 a 5.932.000	I	5.932.000
	» 5.932.001 » 7.667.000	II	7.667.000
	» 7.667.001 » 9.370.000	III	9.370.000
	» 9.370.001 in poi	IV	11.073.000
Trasporto aereo	da 0 a 6.344.000	I	6.344.000
	» 6.344.001 » 8.320.000	II	8.320.000
	» 8.320.001 » 10.816.000	III	10.816.000
	» 10.816.001 » 13.519.000	IV	13.519.000
	» 13.519.001 in poi	V	16.121.000
Agricoltura	—	unica	3.306.000

SETTORE	QUALIFICHE		
	GIORNALISTI		
	Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	da 0 a 3.369.000	I	3.369.000
	» 3.369.001 » 5.491.000	II	5.491.000
	» 5.491.001 » 6.490.000	III	6.490.000
	» 6.490.001 » 7.612.000	IV	7.612.000
	» 7.612.001 in poi	V	8.929.000

92A0353

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 gennaio 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Monza.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 12977/UG/91 in data 19 novembre 1991 del presidente della corte di appello di Milano con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Monza non è stato in grado di funzionare il giorno 22 ottobre 1991 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Monza, il giorno 22 ottobre 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti il giorno sopra indicato, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A0365

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 gennaio 1992.

Integrazione all'ordinanza n. 2181/FPC del 29 novembre 1991 concernente la sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1991. (Ordinanza n. 2210/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista l'ordinanza n. 2181/FPC del 29 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1991, con la quale è stata disposta la sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1991;

Viste le richieste telegrafiche con le quali il comune di Cerreto Guidi ha ripetutamente sollecitato la inclusione tra i destinatari delle agevolazioni disposte nella predetta ordinanza n. 2181/FPC del 29 novembre 1991, individuati nell'elenco allegato alla medesima;

Vista la nota n. IV/A 181/3.1.15 del 7 gennaio 1992 con la quale la giunta regionale della Toscana - Dipartimento ambiente, a seguito di ulteriori accertamenti istruttori ha rappresentato la necessità di includere tra i destinatari delle agevolazioni sopra citate il comune di Cerreto Guidi dove gli eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1991 hanno recato danni particolarmente gravi in conseguenza dell'allagamento di una vasta area artigianale-industriale di rilevante importanza;

Ravvisata l'opportunità di accedere alla richiesta inoltrata dalla amministrazione comunale interessata, disponendo la inclusione del comune di Cerreto Guidi tra i soggetti destinatari delle sospensioni di cui alla ordinanza n. 2181/FPC del 29 novembre 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. L'elenco di comuni e frazioni di comune allegato all'ordinanza n. 2181/FPC del 29 novembre 1991 è integrato, per la provincia di Firenze, con il comune di Cerreto Guidi.

2. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte prima della data di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 27 gennaio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0380

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1992.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1992.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata ed integrata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione in data odierna del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1992, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione in data odierna, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1992.

Roma, 29 gennaio 1992

Il Presidente: SPADOLINI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1992

Numero senatori	Gruppi, rappresentanze e componenti parlamentari	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale
129	Democrazia cristiana	55.258.000	680.857.500	8.250.326.389	8.986.441.889
75	Comunista PDS	55.258.000	680.857.500	4.796.701.389	5.532.816.889
45	Partito socialista italiano	55.258.000	680.857.500	2.878.020.833	3.614.136.333
15	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	55.258.000	680.857.500	959.340.278	1.695.455.778
15	Sinistra indipendente	55.258.000	68.085.750	959.340.278	1.082.684.028
11	Rifondazione comunista	55.258.000	68.085.750	703.516.204	826.859.954
9	Repubblicano	55.258.000	680.857.500	575.604.167	1.311.719.667
6	Federalista europeo ecologista	55.258.000	680.857.500	383.736.111	1.119.851.611
5	Partito socialista democratico italiano	55.258.000	680.857.500	319.780.092	1.055.895.592
14	Misto	55.258.000	—	895.384.259	950.642.259
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale (3, iscritti al gruppo misto)	—	680.857.500	—	680.857.500
	Rappresentanza parlamentare della Federazione dei verdi (1, iscritto al gruppo misto)	—	680.857.500	—	680.857.500
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (2, iscritti al gruppo misto)	—	68.085.750	—	68.085.750
	Componente parlamentare del Movimento degli autonomisti democratici progressisti (1, iscritto al gruppo misto)	—	22.695.250	—	22.695.250
324	Totali	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

92A0354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 gennaio 1992.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari per l'anno 1992.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 29 gennaio 1992 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1992, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del 29 gennaio 1992 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1992.

Roma, 29 gennaio 1992

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER L'ANNO 1992.

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante
234	Democratico cristiano	92.095.000	1.241.932.573	15.393.021.430	16.727.049.003
149	Comunista - Partito democratico della sinistra	92.095.000	1.241.932.573	9.801.539.287	11.135.566.860
99	Partito socialista italiano	92.095.000	1.241.932.573	6.512.432.143	7.846.459.716
34	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	92.095.000	1.241.932.573	2.236.592.857	3.570.620.430
20	Repubblicano	92.095.000	1.241.932.573	1.315.642.857	2.649.670.430
19	Sinistra indipendente	92.095.000	124.193.257	1.249.860.714	1.466.148.971
16	Verde	92.095.000	1.241.932.573	1.052.514.286	2.386.541.859
12	Partito socialista democratico italiano	92.095.000	1.241.932.573	789.385,714	2.123.413.287
11	Liberale	92.095.000	1.241.932.573	723.603.572	2.057.631.145
11	Democrazia proletaria - Comunisti	92.095.000	1.241.932.573	723.603.572	2.057.631.145
9	Federalista europeo	92.095.000	1.241.932.573	592.039.286	1.926.066.859
16	Misto	92.095.000	—	1.052.514.286	1.144.609.286
	Componente parlamentare della SVP (3, iscritti al gruppo misto)	—	124.193.257	—	124.193.257
	Componente parlamentare della UV-ADP-PRI (1, iscritto al gruppo misto)	—	41.397.752	—	41.397.752
630	Totale...	1.105.140.000	12.709.109.996	41.442.750.004	55.257.000.000

92A0408

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1991), convertito, senza modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309». Il D.L. n. 309/1991, di contenuto pressoché analogo, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1991).

Art. 1.

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni.

2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformità agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 *(a)*. Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 *(b)*.

3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformità ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le società per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di proprietà dello Stato.

4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto.

5. Le società di cui al comma 1 sono sottoposte alla normativa generale vigente per le società per azioni; è fatta salva la disposizione di cui all'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675 *(c)*, in materia di revisione dei bilanci d'esercizio.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE, nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle società di cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi della sezione XII del capo V del titolo V del libro V del codice civile *(d)*. I poteri spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono esercitati ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile *(d)*.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che subordinano l'attività degli enti ed aziende di cui al comma 1 a specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti delle società da essi derivate, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626 *(e)*.

8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente dalle disposizioni contenute nel presente decreto, è soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 4. Sarà, comunque, prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i poteri di cui all'articolo 2384 del codice civile *(d)*.

9. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, fatti salvi i diritti partecipativi spettanti a soggetti diversi dallo Stato, possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicità, ai limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dal presente decreto. Le alienazioni ed ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle società di cui al comma 1, sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformità a specifiche deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalità dalle stesse stabilite.

10. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CIPE, si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse partecipazioni e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, delle forme di tutela dei diritti, anche di minoranza, dell'azionista pubblico, nonché all'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di efficienza delle società.

11. Il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, anche in forma indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti.

12. Le trasformazioni dirette alla costituzione delle società di cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonché le occorrenti valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza. I corrispettivi professionali per la stima dei beni conferiti e per ogni altra valutazione prevista dal presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

13. I proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni di proprietà dello Stato sono versati all'entrata del bilancio con le modalità determinate dal Ministro del tesoro.

14. Per i dipendenti delle società per azioni di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali, vigenti in materia di previdenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano facendo salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, sono disciplinate le modalità e le procedure ai fini del conferimento dei trattamenti di previdenza.

15. Le deliberazioni del CIPE di cui ai commi 2 e 10 sono comunicate alle competenti commissioni parlamentari, che rendono il parere entro il termine regolamentare. Si prescinde dal parere se esso non è espresso nel predetto termine.

16. Entro tre mesi dall'avvio delle operazioni previste dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica al Parlamento una relazione contenente l'elenco delle società per azioni di cui al comma 1, nonché delle società da queste direttamente o indirettamente partecipate, con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuna società o ente.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

18. Per le trasformazioni e le conseguenti operazioni, inclusi i conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si applicano ai fini fiscali le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni *(a)*.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle operazioni perfezionate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, le aziende e le società adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto.

(a) La legge n. 218/1990 reca: «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico».

(b) La legge n. 142/1990 reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

(c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Art. 14. — È fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale».

(d) La sezione XII (articoli 2458, 2459 e 2460) del capo V (Delle società per azioni) del titolo V (Delle società) del libro V (Del lavoro) del codice civile si occupa delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.

Si trascrive il testo degli articoli 2372 e 2384 del medesimo codice civile:

«Art. 2372 [come sostituito dall'art. 8 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216] (*Rappresentanza nell'assemblea*). — Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore a cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta miliardi.

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura».

«Art. 2384 [come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127] (*Poteri di rappresentanza*). — Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».

(e) Il testo dell'abrogato art. 1 del D.P.R. n. 626/1968 (Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria) era il seguente:

«Art. 1. — Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 [concernente conversione in legge con modificazioni del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, *n.d.r.*], e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio si attiene alle direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica per la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni, in conformità alle linee di sviluppo fissate dal programma economico nazionale.

In particolare, le predette direttive sono enunciate dal C.I.P.E. insieme con le linee generali per l'impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato».

Art. 2.

1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a società, specializzati nel settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonché di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinare il valore ai prezzi di mercato correnti.

2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società con capitale misto, costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze.

3. È accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 2 e, comunque, per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

4. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato.

5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento e possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, è costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure.

7. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992.

9. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditività, d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione.

10. Con la legge finanziaria sono determinati gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni di cui al comma 5.

11. È istituito presso il Ministero delle finanze un comitato tecnico, composto da un direttore generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, da tre dirigenti generali in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali, da tre esperti particolarmente qualificati, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da un rappresentante del presidente delle giunte delle regioni, nell'ambito delle quali sono ubicati i beni immobili, con il compito di esprimere i pareri occorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6.

12. Per le valutazioni urbanistiche, il comitato tecnico è integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili.

13. L'attività istruttoria e di segreteria del comitato tecnico è assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze. All'organizzazione della segreteria provvede il presidente del comitato tecnico.

14. I componenti permanenti del comitato tecnico sono nominati, anche d'ufficio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

15. Il Ministro delle finanze, per le finalità di cui al presente articolo, convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

16. La conferenza valuta i programmi di alienazione, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 1, nonché gli eventuali progetti esecutivi connessi con le finalità previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*a*).

17. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Essa comporta in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

(*a*) Il comma 5 dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) prevede che: «Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza».

L'accordo di cui trattasi è l'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A0383

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 23 gennaio 1992, n. 132.

Modifiche alla circolare n. 2940 del 20 dicembre 1991.

Con la circolare n. 2940 del 20 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1991, sono state impartite, a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, direttive per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati.

Ravvisata l'esigenza di agevolare il rientro degli autoveicoli provenienti dall'estero o dalla Sardegna presso le loro sedi o comunque in località che offrano idonee strutture di accoglienza, si stabilisce, a modifica di quanto disposto con la citata circolare n. 2940 del 20 dicembre 1991, che l'orario di inizio del divieto di circolazione è posticipato di ore quattro, anziché di ore due come precedentemente disposto, per i veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t provenienti dall'estero o dalla Sardegna, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

Restano invariate tutte le altre disposizioni della suddetta circolare n. 2940 del 20 dicembre 1991.

Le prefetture attueranno, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, la direttiva contenuta nella presente circolare e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente o associazione interessati.

Il Ministro: PRANDINI

92A0384

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Paramaribo (Suriname)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Sonny Ronald Ma Ajong, agente consolare onorario in Paramaribo (Suriname), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dello Stato del Suriname, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti e delle dichiarazioni di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri, concernenti cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bogotà di passaporti italiani per il loro rinnovo, dei documenti necessari per il rilascio di nuovi passaporti italiani, di passaporti e documenti stranieri per la concessione del visto d'ingresso in Italia;

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A0369

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ad autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti ministeriali di seguito specificati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio, relativamente alla classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

*Decreto n. 18-*ter *del 22 gennaio 1992*

Specialità medicinale: Fluorouracile Iketon - fiale mg 500 in ml 10 (confezione da 5 fiale).

Titolare A.I.C.: ABIC Ltd di Ramat Gan Israele rappresentata da: Iketon farmaceutici S.r.l. di Segrate (Milano).

Oggetto del decreto: sospensione della collocazione nella classe *a)* e contestuale collocazione nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in ottemperanza alla legge 3 dicembre 1991, n. 412.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 18-*bis *del 22 gennaio 1992*

Specialità medicinale: Prexan (naproxene) - 20 bustine di granulare da 500 mg.

Titolare A.I.C.: La.Fa.Re. S.r.l. di Ercolano (Napoli).

Oggetto del decreto: sospensione della collocazione nella classe *a)* e contestuale collocazione nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in ottemperanza alla legge 3 dicembre 1991, n. 412.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0372

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriali sono state revocate le registrazioni di presidi medico-chirurgici di cui all'allegato elenco n. 20.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

ELENCO N. 20 DELLE REVOCHE DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

Azienda produttrice	Presidio medico-chir.co	N. reg.
1) Chemicals Laif di Augusto Merlanti - c.f. MRL GST 25E14G104Y - Via Arrigono I - Strada - Vigonza (Padova)	Nor/40	11.136
2) Idaff di Emma Lambiase - c.f. LMB MME 29E56 C361E - Via Ponte don Melillo, 9 - Fisciano (Salerno)	Iodosil	10.448

92A0375

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito lombardo

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1992 è stato approvato il progetto presentato dal Mediocredito lombardo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito lombardo in una società per azioni, denominata «Mediocredito lombardo S.p.a.», che avrà un capitale sociale di L. 198.710.000.000, rappresentato da n. 198.710.000 azioni da nominali L. 1.000 cadauna;

l'adozione da parte del Mediocredito lombardo S.p.a. di un nuovo statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria.

92A0371

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica a decreto di conferimento della decorazione al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 il ten. col. Franco D'Urso, nato a S. Bartolomeo (Benevento) il 19 giugno 1951, deve essere così rettificato: ten. col. A.A.r.n.s. Francesco D'Urso, nato a San Bartolomeo in Galdo (Benevento) il 5 ottobre 1951.

92A0359

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

572° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 14 giugno 1990 la concessione di anidride carbonica denominata «Pratantico» in comune di Arezzo, è intestata alla S.r.l. Candia, con sede in Milano, via Capecelatro, n. 69.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1991 è accettata la rinuncia della S.p.a. Nuova Solmine, con sede in Massa Marittima, corso Armando Diaz n. 63, alla concessione per pirite e solfuri misti denominata «Poggio Mandrioli» in comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto.

Con decreto distrettuale 13 novembre 1990 la concessione mineraria di salgemma «Timpa del Salto» nei comuni di Belvedere Spinello, Rocca di Neto e S. Severina (Catanzaro), è intestata alla società Compart S.p.a., con sede in Milano, Foro Bonaparte, 31.

Con decreto distrettuale 4 febbraio 1991 la quota della società Italmineraria di compartecipazione alla concessione mineraria per feldspato «Gabrielli» in comune di Parghelia (Catanzaro), è intestata alla Sanitari Pozzi Ginori S.p.a., con sede in Milano, viale G. Richard n. 1.

Con decreto distrettuale 4 febbraio 1991 la concessione per feldspati, mica e caolino denominata «Ariola» in comune di Gerocarne (Catanzaro), è intestata alla Sanitari Pozzi Ginori S.p.a., con sede in Milano, viale G. Richard n. 1.

Con decreto distrettuale 14 marzo 1991 la concessione per silicati idrati di alluminio, argille smettiche, caolino ed associati denominata «Ampliamento Pantano Fragneto» nei comuni di Prata Sannita, Ciorlano e Fontegreca (Caserta) è rinnovata per la durata di anni dieci, a decorrere dal 22 luglio 1990.

Con decreto distrettuale 10 giugno 1991 è integrato l'art. 3 del decreto distrettuale n. 3/90 del 23 gennaio 1990, con l'aggiunta della lettera *f)*.

Con decreto distrettuale 29 maggio 1991 la concessione di terre da sbianca «S.Urbano» in comune di Montecchio Maggiore (Vicenza), di cui è titolare la ditta Industria mineraria Quartiero Ferdinando e C. S.r.l., è ampliata ad Ha 100 ed è rinnovata per la durata di anni quindici, dal 30 gennaio 1991.

Con decreto distrettuale 16 maggio 1991 l'area della concessione per bentonite e terre da sbianca «Vegri Campotamaso» in comune di Valdagno (Vicenza) di cui è titolare la S.p.a. Valdol è ridotta ad Ha 126.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1991 la concessione mineraria «Croso del Sasso» in comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita ed intestata alla Mineraria di Boca S.r.l. con sede in Milano, via Boschetti n. 6.

92A0370

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto comune.

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica e tossicologica I.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali:
diritto internazionale privato.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
astronomia.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di farmacia (sede di Catanzaro):
farmacologia e farmacognosia II.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina interna I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0373

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
statistica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:
disegno;
trasmissione numerica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Varese):
semeiotica e metodologia chirurgica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:
codicologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0374

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 9 agosto 1991 all'8 novembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Industria chimica del legno*, con sede in Pamparato (Cuneo) e stabilimento di Fornoli-Bagni di Lucca (Lucca):

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Fiat Componenti e impianti per l'energia e industria - C.I.E.I.*, con sede in Milano e stabilimenti di Crescenzago e S. Giorgio su Legnano (Milano):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fiat Geotech*, con sede in Milano e stabilimenti di Jesi, Breganze, Tresigallo, Lecce, Stupinigi, Modena - S. Matteo, Cento, unità amministrativamente collegate:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Picchiotti*, in liquidazione, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11805/10.

6) *S.p.a. Sacci*, con sede in Roma e stabilimento di Corsalone di Bibbiena (Arezzo):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Fiat Hitachi Excavators*, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Imola (Bologna), Mordano (Bologna) e Portomaggiore (Ferrara):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Fiat Hitachi Excavators*, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Imola (Bologna), Mordano (Bologna) e Portomaggiore (Ferrara):

periodo: dal 2 luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Rockwell C.V.C.*, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento di Cameri (Novara):

periodo: dal 15 arile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

L Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, dal 19 novembre 1990 *Fiat ferroviaria*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 19 agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 maggio 1991, n. 11598.

2) *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, dal 19 novembre 1990 *Fiat ferroviaria*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 1° giungo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, dal 19 novembre 1990 *Fiat ferroviaria*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 2 giugno 1991 al 18 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sem*, con sede in Teramo e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Beta*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1992, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, così elencati nell'allegata tabella, che fa parte integrante del citato provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991 e per la durata dell'intera sospensione come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

TABELLA C

Compagnie portuali	Dotaz. organ. lavor. port.	Ecce-denze	Dotaz. organ. dipen.	Ecce-denze	Totali ecce-denze	Cassa integra-zione
Ancona	94	24	5	2	26	2
Anzio	0	13	0	1	14	10
Arbatax	34	24	2	1	25	21
Augusta	5	11	0	1	12	10
Baia	6	23	1	0	23	22
Bari	25	20	2	2	22	4
Brindisi	37	40	2	3	43	26
Cagliari	26	34	3	4	38	2
Castellammare di Stabia	18	12	2	2	14	2
Catania	48	48	3	0	48	24
Chioggia	104	89	8	5	94	57
Civitavecchia	102	191	8	6	197	123
Crotone	30	11	2	1	12	12
Gaeta	39	6	2	0	6	2
Gallipoli	0	20	0	0	20	20
Gela	4	57	2	1	58	45
Genova M.V. Carboni	600	632	33	43	675	277
Imperia	16	35	1	0	35	35
La Spezia	110	11	4	4	15	2
Livorno	376	535	23	28	563	155
Manfredonia	65	68	5	1	69	35
Marina di Carrara	185	36	16	9	45	5
Marsala-Maz. del Vallo	6	15	0	1	16	12
Messina	5	3	1	1	4	2
Milazzo-Lipari	25	5	2	1	6	0
Molfetta-Barletta-Trani	29	11	2	1	12	6
Monfalcone	170	8	6	3	11	2
Monopoli	5	7	0	1	8	4
Napoli	212	160	15	10	170	165
Olbia	12	120	4	2	122	7
Palermo-Termini Imerese	89	130	6	3	133	81
Pantelleria	0	2	0	2	4	0
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino - Portoferraio	50	42	1	1	43	32
Porto Empedocle-Licata	15	60	3	2	62	56
Porto Nogaro	17	27	2	0	27	18
Portoscuso	22	3	2	1	4	2
Porto Torres	11	10	2	1	11	0
Pozzuoli	9	15	1	1	16	12
Ravenna	230	454	35	21	475	158
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	2
Riposto	0	21	0	2	23	17
Salerno	198	156	7	4	160	125
Sant'Antioco	23	13	2	1	14	12
Savona	195	114	15	6	120	18
Siracusa	47	20	2	1	21	31
Taranto	32	124	5	1	125	75
Torre Annunziata	5	3	1	3	6	5
Trapani	4	11	0	1	12	0
Trieste	294	369	20	4	373	204
Venezia	208	238	30	40	278	104
Viareggio	12	11	1	1	12	4
Vibo Valentia M.	3	9	0	2	11	10
Gruppo port. Lampedusa	0	9	1	0	9	6
Totali	3.880	4.114	293	234	4.348	2.062

92A0360

COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI SCAMBI DI MATERIALI DI ARMAMENTO PER LA DIFESA

Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento verso determinati Paesi

Il CISD, con deliberazione adottata nella seduta del 12 dicembre 1991, con riguardo al rilascio di autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento, ha precisato e definito le seguenti modalità applicative dei principi e degli indirizzi generali fissati all'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e con propria deliberazione del 3 agosto 1990:

1) È direttamente ed immediatamente operativo — fino a quando permangano le relative condizioni — il divieto di esportazione e di transito di materiali di armamento verso i Paesi:

a) nei cui confronti sia dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o delle appropriate istanze della Cooperazione politica europea;

b) a carico dei quali siano formalmente accertate, da parte dei competenti organi delle Nazioni Unite o delle appropriate istanze della Cooperazione politica europea, gravi violazioni delle convenzioni politiche internazionali in materia di diritti dell'uomo.

2) Il rilascio di autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento verso Paesi in aree di tensione e/o di latente conflittualità — salvo quelli che rientrano nelle predette ipotesi di divieto nonché in quelle fissate all'art. 1, comma 5, e comma 6, lettere *a), b)* ed *e)*, della legge n. 185/1990 — nei confronti dei quali occorre procedere con «appropriata cautela», dovrà essere limitato ad una o più delle seguenti tipologie di materiale:

a) parti di ricambio, assistenza tecnica, munizionamento;

b) sistemi per la cosiddetta «difesa di punto»;

c) armamento non letale, di supporto ed «ancillare», con riferimento alle categorie *c)* («non weapon platforms») e *d)* («ancillary equipment») dei possibili contenuti di un embargo, secondo quanto deliberato in sede CPE il 9 luglio 1991.

Eventuali deroghe potranno essere concesse di volta in volta dal CISD.

Le suddette limitazioni non si applicano alle operazioni di esportazione e di transito verso i Paesi facenti parte del Consiglio di cooperazione del Golfo.

92A0376

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 13 gennaio 1992, prot. n. 184/I, il cognome dei signori Pescatori Roberto, nato a Gorizia il 3 aprile 1930, e Pescatori Corrado, nato a Domodossola (Novara) il 1° gennaio 1962, già ridotto nella forma italiana di Pescatori con decreto prefettizio in data 13 febbraio 1928, n. 19577/I, è stato ripristinato nella forma originaria di Fischer, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Paese (Treviso) è stato incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del suddetto provvedimento agli interessati.

92A0362

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Carmi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15-16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 4 0 9 2 *

L. 1.200